

ATTO N. 204-964 /BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Vannio Brozzi

Relatore di minoranza Consigliere Pietro Laffranco

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 2
del Regolamento Interno

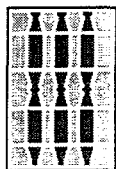
SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme
per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 13.12.2001

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.12.2001



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 13 dicembre 2001, ha abbinato l'esame degli atti nn. 204 e 964, ai sensi del comma 2 dell'art.23 del Regolamento Interno, assumendo come testo base quello presentato dalla Giunta regionale ed esprimendo parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 2 del regolamento interno, si comunica che le relazioni saranno svolte, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Vannio Brozzi e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa del Consigliere Carlo Ripa di Meana concernente: “Modificazione della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 26.09.2000 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 09.10.2000 (ATTO N. 204);

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1410 del 14.11.2001, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 27.11.2001 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 27.11.2001 (ATTO N. 964);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare permanente ha ritenuto opportuno indire sull'atto n. 204 un incontro consultivo pubblico che si è svolto in data 7.12.2000 e un'audizione sull'atto n. 964 con i soggetti richiedenti che si è svolta in data 13.12.2001;

CONSIDERATO altresì che la II Commissione ha abbinato l'esame dei disegni di legge ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del Regolamento Interno assumendo come testo base quello presentato dalla Giunta regionale;

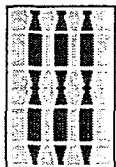
VISTO il parere della II Commissione Consiliare permanente e udite le relazioni illustrate ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento interno per la maggioranza dal Consigliere Vannio Brozzi e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco (ATTO N. 204-964/BIS);

VISTO decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719;

VISTO il D.lgs 4 agosto 1999, n. 339;

VISTA legge regionale 6 marzo 1998, n. 9;

VISTO lo Statuto;



VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ____ voti favorevoli, ____ contrari e ____
astenuti espressi nei modi di legge dai ____
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali", composta di n. 7 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

Art. 1

(Modificazione dell'art. 23)

1. All'art. 23, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è aggiunta la seguente lettera:

“e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori volumetrici di cui all'art. 41, comma 5.”

Art. 2

(Modificazione dell'art. 25)

1. L'articolo 25 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Uso delle pertinenze)

1. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze.”

Art. 3

(Modificazione dell'art. 30)

1. All'art. 30, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 le parole “sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successivi aggiornamenti e modificazioni e” sono soppresse.



Art. 4

(Modificazione dell'art. 33)

1. All'articolo 33, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 le parole "del Consiglio tecnico regionale per la sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9".

Art. 5

(Modificazione dell'art. 38)

1. All'art. 38, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 dopo le parole: "attività termali" sono aggiunte le seguenti: "e la produzione di bevande analcoliche in acqua minerale".

Art. 6

(Modificazione dell'art. 41)

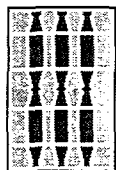
1. L'articolo 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è così sostituito:

"Art. 41

(Diritti annuali)

1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad



eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione”.

Art. 7 (Norme transitorie)

1. Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilatottocen-



toquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire novecentossessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata.

2. Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento di quanto previsto all'articolo 41, commi 5 e 6 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati ai sensi dell'art. 42 della L.R. 48/87.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall'art. 41, comma 5 della L.R. 48/87, così sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.